



## Decreto N. 5

**OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### RICHIAMATI:

- l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove si dispone che *«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»*;
- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, *«Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»*, ove si stabilisce che *«In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»*.

**DATO ATTO** che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

**EVIDENZIATA** tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie (si vedano, i D.P.C.M. in data 8, 9 e 11 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno dell'attività del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari e conferenze capigruppo, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti agli organi di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti la possibilità di partecipazione alle sedute;

**RILEVATO** che le moderne tecnologie possono consentire anche lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2020 n. 60) nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M 9 marzo 2020;
- l'articolo 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 laddove si prevede al punto 6) che “le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente” e al punto 10) che “per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”;

**EVIDENZIATO** che la compresenza fisica non costituisce presupposto indispensabile per assicurare il regolare svolgimento degli organi collegiali, potendo disciplinarsi una modalità alternativa che, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei singoli componenti, consenta ugualmente lo svolgimento delle relative sedute, e quindi potersi adottare specifico provvedimento che stabilisca le modalità di svolgimento delle sedute degli organi sopra indicati in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

**DATO ATTO** che diverse disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;

**RICHIAMATI**, altresì, a conferma di quanto detto nel superiore capoverso, in particolare:

1. l'art. 3 bis, l. n. 241 del 1990 “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;
2. l'art. 14-ter, comma 1, l. n. 241 del 1990 “La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14- bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”;
3. il d.lgs. n. 82 del 2005 e in particolare:
  - l'art. 7 comma 1 laddove si legge che “Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.”;
  - l'art. 12 comma 1 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)” e comma 3 bis “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.”;
  - l'art. 41 comma 1 che recita “Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per

ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.”;

- l'art. 45, comma 1 secondo cui “I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;

**RITENUTO** pertanto di provvedere, nell'ambito delle prerogative del Presidente del Consiglio comunale, in merito alle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, commissioni consiliari e conferenze capigruppo in videoconferenza, video call o altra modalità telematica che garantisca il rispetto delle norme sopra citate, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione, come segue:

- le sedute del Consiglio comunale, commissioni consiliari e conferenze capigruppo saranno svolte in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, video call o altra modalità telematica, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- le sedute sono valide, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati con le modalità sopra indicate;
- la presenza alle sedute si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, video call o altra modalità telematica, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- al momento della convocazione delle sedute, qualora si proceda in videoconferenza, video call o altra modalità telematica, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;
- **per le sedute del Consiglio comunale:**
- la pubblicità della seduta sarà garantita, ove tecnicamente possibile, mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini;
- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;

- la presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale;
- il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge;
- la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una e – mail o pec all'indirizzo eletto dal Consigliere comunale, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione, salvo diversa determinazione a livello di regolamento consiliare;
- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo agli eventuali presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
- la seduta può avvenire solo in videoconferenza, video call o altra modalità telematica, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale;
- al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito ai fini della verbalizzazione, da parte del Segretario comunale, del voto e dei presenti;
- la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, video call o altra modalità telematica;
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, video call o altra modalità telematica, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere il collegamento mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
- alla seduta convocata con collegamento telematico possono partecipare gli Assessori comunali e, ove invitati, soggetti esterni in grado di coadiuvare i membri dell'organo deliberante nell'adozione delle proprie determinazioni come: dirigenti e/o funzionari dei settori comunali, componenti di C.d.A. di società partecipate dal Comune, revisori dei conti o altre personalità esterne all'ambito comunale;

## **DISPONE**

1) nell'ambito delle proprie prerogative di Presidente del Consiglio comunale, con natura regolamentare, lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, commissioni consiliari e conferenze capigruppo in videoconferenza, video call o altra modalità telematica che garantisca il rispetto delle norme sopra citate, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione, come segue:

- le sedute del Consiglio comunale, commissioni consiliari e conferenze capigruppo saranno svolte in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, video call o altra modalità telematica, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- le sedute sono valide, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati con le modalità sopra indicate;
- la presenza alle sedute si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, video call o altra modalità telematica, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- al momento della convocazione delle sedute, qualora si proceda in videoconferenza, video call o altra modalità telematica, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;
- **per le sedute del Consiglio comunale:**
- la pubblicità della seduta sarà garantita, ove tecnicamente possibile, mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini;
- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- la presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale;
- il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge;
- la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una e – *mail* o *pec* all'indirizzo eletto dal Consigliere comunale, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione, salvo diversa determinazione a livello di regolamento consiliare;

- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo agli eventuali presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
- la seduta può avvenire solo in videoconferenza, video call o altra modalità telematica, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale;
- al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito ai fini della verbalizzazione, da parte del Segretario comunale, del voto e dei presenti;
- la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, video call o altra modalità telematica;
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, video call o altra modalità telematica, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere il collegamento mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
- alla seduta convocata con collegamento telematico possono partecipare gli Assessori comunali e, ove invitati, soggetti esterni in grado di coadiuvare i membri dell'organo deliberante nell'adozione delle proprie determinazioni come: dirigenti e/o funzionari dei settori comunali, componenti di C.d.A. di società partecipate dal Comune, revisori dei conti o altre personalità esterne all'ambito comunale;

2) la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito *internet* istituzionale del presente atto;

3) l'invio del presente atto al Segretario comunale, ai Dirigenti, ai Consiglieri Comunali e agli Assessori comunali.

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Sanremo, li 2 aprile 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
ALESSANDRO IL GRANDE